


DANIELE VITTORIO GORGA

Il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi e i dipendenti dagli studi dei sanitari

ESTRATTO DA « LE FORZE SANITARIE »
ANNO IX - N. 15, DEL 15 AGOSTO 1940-XVIII



Mine B
68
17




DANIELE VITTORIO GORGA

Il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi e i dipendenti dagli studi dei sanitari

ESTRATTO DA « LE FORZE SANITARIE »
ANNO IX - N. 15, DEL 15 AGOSTO 1940-XVIII



STABILIMENTO TIPOGRAFICO « EUROPA » - ROMA



La «Gazzetta Ufficiale» del 28 giugno corrente anno, n. 151, ha pubblicato la legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, recante il «Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi».

Per l'art. 35 della legge, il trattamento previsto, sostituisce, fino alla concorrenza dell'ammontare relativo, quello stabilito dal R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, recante «Disposizioni relative al contratto d'impiego privato» e dai contratti collettivi di lavoro.

La legge in esame si applica naturalmente ai dipendenti con qualifica impiegatizia dagli studi professionali e pertanto si sostituisce anche a quanto dispone l'art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 23 marzo 1939-XVII e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni, del 20 luglio 1939-XVII, fascicolo n. 207, allegato 1656.

Si sostituisce altresì al R. D. L. 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, recante il «Trattamento giuridico ed economico degli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale» e al R. D. L. 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, contenente norme integrative per l'attuazione del R. D. L. predetto.

Secondo l'art. 1 della nuova legge agli impiegati privati richiamati alle armi, per qualunque esigenza delle Forze Armate, è dovuta:

a) per i primi due mesi, una indennità mensile pari alla retribuzione;

b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

L'indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità della retribuzione, anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.

Durante il richiamo decorre ugualmente l'anzianità, il posto è conservato e continua il versamento dei con-

tributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la corresponsione degli assegni familiari.

Hanno diritto al trattamento di cui sopra tutti gli impiegati privati e quindi anche i dipendenti dagli studi professionali, che abbiano per il contratto collettivo nazionale di lavoro summenzionato, qualifica impiegatizia, con esclusione quindi dei salariati della categoria c) del contratto stesso.

Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze eccezionali, si siano arruolati volontariamente nelle Forze Armate anche per anticipazione di leva, nonchè:

a) gli ascritti a ferma minima di terzo grado;

b) i riformati;

c) coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perchè residenti all'estero, e siano rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno; i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.

Per provvedere al pagamento della indennità ai richiamati è istituita, presso l'Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale, la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, ed è posto a carico dei datori di lavoro, l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che è determinato, modificato, o sospeso, sentito un Comitato appositamente costituito con i rappresentanti del P. N. F., del Ministero delle Corporazioni e delle categorie interessate, con decreto del Ministro per le Corporazioni di concerto con quello per le Finanze, da pubblicarsi sulla «Gazzetta ufficiale» del Regno.

Secondo l'art. 4 della legge sono tenuti al versamento dei contributi i datori di lavoro rappresentati da tutte le Confederazioni fasciste e, quindi, anche i titolari dagli studi professionali, rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Il contributo, a totale carico del datore di lavoro, è stato fissato nella misura del 2% sugli stipendi corrisposti ai dipendenti aventi qualifica impiegatizia di

ambo i sessi, anche avventizi o in prova. Per i titolari degli studi professionali tali dipendenti sono quelli compresi nelle categorie a) e b) del vigente contratto nazionale di lavoro, sopra richiamato. E' soggetta al contributo anche la tredicesima mensilità e tutto ciò che viene corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione anche indiretta.

Per l'art. 8 della legge, le indennità ai richiamati, previste dall'art. 1, sono anticipate all'impiegato dal datore di lavoro, per conto della Cassa.

E' questa una innovazione nei confronti del precedente R. D. L. 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, evidentemente dettata nell'interesse del lavoratore, affinché possa percepire senza indugio l'indennità spettantegli come nel suo interesse è stato abbandonato il criterio dell'eccezionalità del richiamo sollevando il richiamato dal produrre la documentazione relativa.

Alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti però non è sfuggito il disagio che una tale disposizione imponeva ai titolari degli studi, i quali, di solito, non hanno un'attrezzatura contabile tale da permettere loro di compiere agevolmente tutte le operazioni di anticipo e di rivalsa, apprestando i documenti relativi.

La predetta Confederazione, perciò, si è avvalsa dell'art. 14 della legge, che dà facoltà al Ministro per le Corporazioni, di concerto con quello per le Finanze, di disporre con suo decreto, sentito il Comitato della Cassa, del quale abbiamo parlato, un diverso sistema per la riscossione dei contributi e per la corresponsione delle indennità in deroga alle norme di legge, per chiedere che, per il versamento delle indennità anzidette, rimanesse fermo il sistema instaurato dalla vecchia legge del 1936 più volte citata.

Con decreto interministeriale del 20 luglio 1940-XVIII, le richieste della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti sono state accolte, per cui l'Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale provvederà direttamente, per conto della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, al pagamento ai dipendenti dagli studi; professionali o alle persone da essi delegate, delle somme loro spettanti a titolo di indennità.

L'Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale inoltre provvederà a tenere al corrente, per ciascun dipendente, la posizione di questi nei riguardi dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia e a versare alla gestione competente i contributi per gli assegni familiari.

I titolari degli studi dovranno pertanto tener presente che:

1) il pagamento delle indennità sarà fatto direttamente ai richiamati o alle persone da essi delegate dall'Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale, al quale pertanto i richiamati stessi dovranno inviare i documenti comprovanti l'avvenuto richiamo, nonché lo stato di famiglia (in quanto occorra), un certificato di impiego rilasciato dal loro datore di lavoro su apposito modulo stabilito dall'Istituto con lettera per la assicurazione invalidità e vecchiaia e una dichiarazione attestante se l'impiegato è o meno soggetto ad altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa;

2) i contributi saranno pagati dal datore di lavoro a periodi bimestrali posticipati mediante versamento di essi entro i primi 10 giorni successivi alla scadenza del bimestre in apposito conto corrente postale;

3) i datori di lavoro dovranno trasmettere in un apposito modulo all'Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale al 1° luglio e al 1° gennaio di ciascun anno un elenco nominativo di tutti i loro dipendenti a tali date, aventi qualifica impiegatizia o trattamento equivalente, con la indicazione per ciascuno di essi della retribuzione percepita;

4) per la prima applicazione del nuovo trattamento i datori di lavoro dovranno trasmettere allo stesso Istituto un altro elenco di tutti i dipendenti aventi qualifica impiegatizia o trattamento equivalente già richiamati alle armi alla data del 1° luglio 1940;

5) il datore di lavoro e il richiamato dovranno dare immediata comunicazione all'Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale della fine del richiamo.

La legge successivamente si occupa del privilegio della Cassa per i suoi crediti verso i datori di lavoro, della procedura contro i morosi, per il ricupero dei contributi e delle indennità indebitamente percepite.

Stabilisce altresì l'organizzazione della Cassa, dei suoi organi di amministrazione e di controllo, la vigilanza sull'applicazione della legge da parte del Ministero delle Corporazioni, le penalità per gli inadempienti, ecc.

Si noti, infine, che per l'art. 18 della legge la Cassa dovrà pagare le indennità anche nel caso che il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi.

E' questo un altro provvedimento inteso a tutelare i lavoratori, verso i quali sono rivolte principalmente le cure del Regime.

~~222808~~



60579

